



**Tribunale Genova Sez. III, Sent., 3 marzo 2021 – Pres. Scarzella, Giud. Rel. Cannata**

**Ammissibile l'azione surrogatoria da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi**

*È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore; infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori.*

Successione necessaria – Legittimario pretermesso – Creditore - Azione revocatoria – **Rif. Leg. artt. 2900 e 557 cod. civ.**

**TRIBUNALE DI GENOVA**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

In composizione collegiale in persona dei Giudici

Dott. Maria Cristina Scarzella - Presidente

Dott. Paola Zampieri - Giudice

Dott. Giovanna Cannata - Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 13462/2019 R.G. promossa da:

M.M., (C.F. (...)) elettivamente domiciliato in GENOVA, presso lo studio dell'avv. GARBARINO STEFANIA e dell'avv. BIANCHI ALBERTO, che lo rappresentano e difendono in forza di mandato in atti.

PARTE ATTRICE

CONTRO

F.P.F. (C.F. (...)) elettivamente domiciliato in GENOVA, presso lo studio dell'avv. ALOI MONICA e dell'avv. BIANCHINI COSIMO, che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente in forza di mandato in atti.

PARTE CONVENUTA

E CONTRO

M.J. (C.F. (...))

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

M.M., quale creditore di M.J., conveniva in giudizio questa e F.P.F. chiedendo in via surrogatoria ex artt. 2900 e 557 cod. civ. la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, con conseguente reintegrazione della quota legittima in favore della convenuta, corrispondente a 1/2 del compendio ereditario relitto da M.G..

In particolare l'attore assumeva, né è oggetto di contestazione risultando per tabulas che:

- L'attore è creditore di M.J. della somma di Euro 17.400,83 in forza di ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Genova in data 30/1/2018 nel procedimento n. 1163/2017 R.G., divenuta esecutiva in data 12/2/2018 e atto di precetto notificato in data 28/2/2018;
- Nella inottemperanza della debitrice veniva disposto pignoramento immobiliare nei suoi confronti in relazione all'immobile sito in G. via B. n. 72/35 che risultava intestato al dante causa dell'attrice M.G.;
- Con testamento olografo datato 7/6/2012, pubblicato con atto a rogito notaio C. di G. in data (...), M.G., nonna della convenuta, nominava erede universale il nipote M.P.F., figlio della di lei sorella germana M.N. escludendo dall'asse M.J., figlia del figlio della de cuius M.G., premorto;

- M.J. risulta pertanto legittimaria totalmente pretermessa, a cui l'art. 537 c. 1 cod. civ. riserva la quota di 1/2 del compendio ereditario relitto.

Parte convenuta F.P.F. si costituiva non contestando la sussistenza della lesione alla M. in quanto erede legittimaria totalmente pretermessa, e nulla opponeva alla domanda.

M.J. pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva pertanto veniva dichiarata contumace.

Risulta noto in giurisprudenza che il legittimario totalmente pretermesso acquista la qualità di chiamato all'eredità soltanto attraverso il positivo esperimento dell'azione di riduzione. Il legittimario pretermesso non è infatti chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius (Cass. 12632/1995; Cass. 10775/1996), ma acquista tale qualità soltanto all'esito della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie, con la conseguenza che solo in tale momento il legittimario totalmente pretermesso acquisisce la qualità di "chiamato all'eredità" (Cass. 251/1999; Cass. 19527/2005; Cass. 13804/2006; Cass. 27556/2008; Cass. 368/2010).

L'azione di riduzione quindi ha natura costitutiva, è azione personale poiché volta a rendere inefficaci nei confronti del legittimario le donazioni e gli atti di disposizione testamentaria lesivi della sua quota, con finalità ed effetti reali (Cass. 1979/83; 1495/61; 3077/63; 2006/67; 517/68).

Inoltre, il diritto alla tutela della quota di riserva è rinunciabile (Cass. 2773/979; 4230/87) nonché cedibile e trasmissibile agli eredi.

La giurisprudenza sostanzialmente unanime ha altresì escluso che i creditori possano invocare l'art. 557 c.c. per poter agire in vece del legittimario pretermesso.

La norma, infatti, dispone che "la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa". (sul punto cfr Sez. 2, Sentenza n. 26254 del 30/10/2008: "A norma dell'art. 557, primo comma, cod. civ., l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari ma anche dai loro eredi o aventi causa dal momento che il carattere personale dell'azione non incide sulla trasmissibilità del diritto ma esclusivamente sull'accertamento della lesione che deve essere limitata alla quota di colui che agisce."

Nulla questo sulla individuazione dei legittimari, soccorrendo l'art. 536 c.c. ed i loro eredi, mentre quanto agli "aventi causa" vanno identificati nei "cessionari" per atti inter vivos o mortis causa del diritto del legittimario pretermesso, categoria nella quale non possono essere ricompresi i creditori del legittimario difettando, in tal caso, un atto negoziale che valga a trasferire il diritto sostanziale alla riserva con il correlato diritto processuale alla sua tutela ossia all'azione di riduzione (cfr ex multis 543/70).

Pertanto il creditore del legittimario pretermesso non possiede una legittimazione attiva "diretta" ex art. 557 c. 1 c.c. all'azione di riduzione, bensì è stata quindi riconosciuta la possibilità per il creditore di esperire l'azione di riduzione in via surrogatoria in applicazione dell'art. 2900 c.c.

Tale azione, come è noto postula che il creditore, per assicurare la soddisfazione e la conservazione delle proprie ragioni, eserciti l'azione di riduzione che il suo debitore, legittimario totalmente

pretermessi, trascuri di esercitare ossia che concorrano i presupposti previsti dalla norma quali la sussistenza del credito, l'inerzia del debitore e il pericolo di danno.

In questo senso si è espressa in maniera univoca la giurisprudenza di merito (Trib. Novara del 19/3/2013 n. 198; Trib. Lucca 2 luglio 2007; Trib. Pesaro 11 agosto 2005 n. 604; Trib. Gorizia 4 agosto 2003) nonché la Corte di Cassazione che ha statuito che "È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria - prevista dall'art. 2900 c.c. - nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale - ma legittima - nella sfera giuridica del debitore; infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori". (Sez. 2 -, Sentenza n. 16623 del 20/06/2019).

Nella specie risulta provato il credito dell'attore nei confronti della convenuta M., risultante dall'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. divenuta esecutiva, dal precetto e dall'atto di pignoramento immobiliare (docc 1-2-9); risulta altresì l'inerzia dell'erede legittimaria pretermessa, nonché il pericolo di danno attesa l'insolvenza della M. e la garanzia offerta dal patrimonio immobiliare derivante dalla successione dell'ava.

Occorre, quindi, al fine della soluzione della controversia, determinare la sussistenza dei presupposti della domanda di riduzione.

Come è noto, l'ordinamento giuridico prevede con disposizioni di carattere inderogabile, che i più stretti congiunti del de cuius hanno il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso configurando la cd "successione necessaria", in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della "quota di legittima", pur non essendo invalide (nulle o annullabili), sono soggette a riduzione, su domanda del legittimario leso (c.d. azione di riduzione), sono private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario. Tale azione prevista dall'art. art. 557 c.c. si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.

Peraltro, la legge non riserva ai legittimari tutta l'eredità, bensì solo una quota o frazione di essa (c.d. quota non disponibile o di riserva), consentendo che la restante parte (c.d. quota disponibile) possa mantenere la destinazione voluta dal de cuius.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, (sez. 2, sentenza n. 24755 del 3/11/2015) "la quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario vanno calcolate (art. 556 cod. civ.) procedendo, in primo luogo, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al de cuius al tempo della sua morte (c.d. relictum) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell'apertura della successione; indi detraendo dal relictum i

debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere il c.d. attivo netto; provvedendo successivamente alla c.d. riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto ed i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (c.d. donatum), dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e il denaro donato secondo il suo valore nominale (art. 751 cod. civ.); calcolando poi la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum; imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario (art. 564, comma 2, cod. civ.), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante" (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 27352 del 23/12/2014; Sez. 2, Sentenza n. 12919 del 24/07/2012; Sez. 2, Sentenza n. 11873 del 01/12/1993).

La reintegrazione della quota di legittima, conseguente l'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura (salvi i casi eccezionalmente previsti dall'art. 560 secondo e terzo comma cod. proc. civ. per la riduzione dei legati e delle donazioni), senza che si possa procedere alla imputazione del valore dei beni, che è facoltà prevista per la sola collazione nel diverso ambito della divisione ereditaria (Sez. 2, Sentenza n. 4698 del 12/05/1999; analogamente, Sez. 2, Sentenza n. 10564 del 19/05/2005; Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 16/04/1970).

Tale principio trova fondamento giuridico nella natura della legittima, che è una quota di eredità, pertanto, il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, è tenuto a dichiarare quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario.

La quantificazione in denaro del valore della quota di legittima spettante al riservatario serve strumentalmente - ai fini dell'accertamento della fondatezza dell'azione di riduzione - a valutare la sussistenza della lesione della quota di riserva e l'estensione della stessa, e, ultimata tale valutazione, il giudice - nell'accogliere l'azione di riduzione - deve poi limitarsi a dichiarare quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi spettante a ciascun legittimario rimettendo al giudizio di divisione la attribuzione dei beni con cui procedere alla soddisfazione dei legittimari.

Nella specie l'attore ha chiesto la riduzione delle disposizioni testamentarie nella qualità di creditore dell'erede M.J., legittimaria totalmente pretermessa in quanto figlia del figlio della de cuius M.G., premorto (in quanto deceduto il 1/11/1996), e quindi, erede per rappresentazione.

Ciò posto occorre procedere alla ricostruzione della massa ereditaria, costituita dai seguenti beni:

quota di 1/2 dell'immobile sito in G. Via B. civ. 72, int. 35, censito al Catasto Fabbricati del Comune di G. al Foglio (...), Mappale (...) sub. (...), Cat. (...), vani 6,5;

quota di 1/2 dell'immobile sito in C. Via P. 3, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio (...), Mappale (...), Piano T-I-2, Cat. (...), vani 6,

quota di 1/2 dell'immobile sito in C. Via P., censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio (...), Mappale (...), Piano T-1, Cat. (...), mq.30,

quota di 1/2 del terreno sito in C. Via P. censito al Catasto Terreni di detto comune al Foglio (...), Mapp. (...), di mq. 150;

quota di 1/2 del terreno censito al Foglio (...), Mappale (...) di mq. 60.

Non risultano altri beni facenti parte dell'asse ereditario né risultano beni donati in vita dalla de cuius alle parti, non sono state dimostrate spese da detrarsi.

Ai sensi dell'art. 540 c. 1 c.c., ove il testatore lasci un figlio senza coniuge ad esso è riservata la quota della metà del patrimonio.

Come sopra rilevato la Corte di Cassazione ha statuito che la reintegrazione della quota di legittima, conseguente l'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura, salvi i casi eccezionali previsti dall'art. 560 c. 2 e 3 c.c. per la riduzione dei legati e delle donazioni, che qui non interessa, senza che si possa procedere alla imputazione del valore dei beni, ciò sulla base della natura della legittima che è una quota di eredità.

La quota di legittima spettante alla legittimaria pretermessa M.J. è la metà della proprietà delle quote degli immobili su descritti e la riduzione deve essere effettuata mediante attribuzione di una quota di comproprietà di detti beni nella misura di un quarto ciascuno.

In ragione di ciò i diritti di credito dell'attore spetteranno sulla proprietà dell'immobile sito in G. per la quota derivante a M.J. dall'eredità paterna e dall'eredità della nonna (per rappresentazione) oltre ai diritti di credito per la quota suindicata sugli altri beni..

Alla luce del fatto che l'azione di riduzione deve essere proposta contro i beneficiari delle disposizioni lesive nonché contro lo stesso debitore inerte (ai sensi dell'art. 2900, comma 2, c.c.), in qualità di litisconsorte necessario, che il convenuto costituito non si è opposto né è stata contestata

la sua disponibilità ad un accordo in via pregiudiziale, nonché infine tenuto conto che è azione rinunciabile e quindi lasciata alla discrezionalità dell'erede pretermesso che può rinunciare o cedere il proprio diritto di azione, pare equo compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, azione ed eccezione rigettata:

in accoglimento della domanda

dichiara che M.J. quale erede legittimaria pretermessa di M.G. nata a G. il (...) e ivi deceduta il 26/1/2017, ha diritto ad essere reintegrata nella quota di legittima pari a 1/2 del patrimonio morendo dismesso da M.G. mediante i seguenti beni:

quota di 1/4 dell'immobile sito in G. Via B. civ. 72, int. 35, censito al Catasto Fabbricati del Comune di G. al Foglio (...), Mappale (...) sub. (...), Cat. (...), vani 6,5;

quota di 1/4 dell'immobile sito in C. Via P. 3, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio (...), Mappale (...), Piano T-1-2, Cat. (...), vani 6,

quota di 1/4 dell'immobile sito in C. Via P., censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio (...), Mappale (...), Piano T-1, Cat. (...), mq.30,

quota di 1/4 del terreno sito in C. Via P. censito al Catasto Terreni di detto comune al Foglio (...), Mapp. (...), di mq. 150;

quota di 1/4 del terreno censito al Foglio (...), Mappale (...) di mq. 60.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Manda al Conservatore dei RR.II competente per la trascrizione della presente sentenza su istanza di parte.

Così deciso in Genova, il 2 marzo 2021.

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2021.